

Comune ALBERA LIGURE

Provincia ALESSANDRIA

UFFICIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE-IUC**

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO I – NORME GENERALI	31	Tari giornaliera
1	Oggetto e scopo del regolamento		TITOLO V I – DISPOSIZIONI COMUNI
	TITOLO II – IMU		CAPO I – DICHIARAZIONI
2	Presupposto e determinazione dell'imu	32	Dichiarazioni IMU
3	Quota statale dell'imu	33	Dichiarazioni TASI e TARI
4	Abitazione principale, pertinenze e unità immobiliari assimilate all'abitazione principale	34	Modalità di presentazione delle dichiarazioni
5	Agevolazioni		CAPO II – VERSAMENTI, SANZIONI E CONTENZIOSO
6	Fabbricato parzialmente costruito	35	Versamenti
7	Esenzioni	36	Sanzioni
8	Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	37	Riscossione coattiva
9	Riscossione ordinaria	39	Rateazioni
	TITOLO III – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI	40	Sgravi, rimborsi e compensazioni
10	Presupposto del tributo	41	Contenzioso
11	Soggetti passivi e soggetti responsabili	42	Annullamento totale o parziale in autotutela Diritto di interpello
12	Base imponibile	43	
13	Costi dei servizi indivisibili		CAPO III – GESTIONE
14	Esenzioni		Funzionario responsabile
15	Determinazione della Tasi	44	Modalità di gestione
16	Riscossione ordinaria	45	
	TITOLO IV – TASSA SUI RIFIUTI - TARI		TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
17	Presupposto della tassa		Disposizioni transitorie
18	Esclusioni		Disposizioni finali
19	Soggetti passivi	46	
20	Determinazione della superficie	47	
21	Obbligazione tributaria		
22	Costi di gestione dei rifiuti		
23	Categorie di utenza		
24	Determinazione della Tari		
25	Riduzione per le utenze domestiche		
26	Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive		
27	Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio		
28	Riduzioni per il recupero dei rifiuti speciali assimilati		
29	Tributo provinciale		
30	Riscossione ordinaria		

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'Imposta Unica Comunale di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014).

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni in forza dell'52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di disciplinare le tre componenti della suddetta imposta:

- a) componente patrimoniale, costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU);
- b) componente riferita ai servizi, a sua volta articolata
 - 1. nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata ad assicurare la copertura dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, individuati all'articolo 13, comma 1;
 - 2. nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata ad assicurare la copertura dei costi relativi alle diverse attività (raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento) ricomprese nel servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali.

TITOLO II IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 2 Presupposto e determinazione dell'IMU

1. L'IMU è dovuta per il possesso a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento di immobili, ad esclusione delle tipologie di cui all'art.7 e dei seguenti:

- a) le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e le pertinenze delle stesse;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal d.m. del 22 aprile 2008;
- d) la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, anche in mancanza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

2. L'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni o comunque per il maggior numero di giorni rispetto agli altri possessori è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. L'IMU è determinata applicando alla base imponibile le aliquote previste dalla legge ovvero le diverse aliquote stabilite dal Comune con apposita deliberazione del Consiglio comunale. La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile, determinato ai sensi dei commi successivi.

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10, e nelle

categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

5. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso appositi coefficienti come determinati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il d.m. n. 701/1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

6. Per le aree edificabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del d.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata edificabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente,

8. La deliberazione di cui al comma 3 acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998 ed i suoi effetti retroagiscono in ogni caso al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che la pubblicazione medesima avvenga entro il 28 ottobre dell'anno al quale la deliberazione si riferisce. In mancanza di modificazioni o in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, le aliquote precedentemente approvate si intendono prorogate di anno in anno.

9. Dall'IMU dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se la stessa unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti eguali; se l'ammontare della detrazione è superiore all'IMU dovuta per l'abitazione principale, l'eccedenza è detratta solo dall'IMU dovuta per le relative pertinenze.

10. La detrazione di cui al comma 9 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia territoriale per la casa (A.T.C.).

Articolo 3 Quota statale dell'IMU

1. E' riservata allo Stato, ed allo stesso deve essere corrisposta, l'IMU dovuta per il possesso dei fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata applicando alla base imponibile degli immobili l'aliquota di base prevista dalla legge.

2. Il Comune ha la facoltà di aumentare l'aliquota di cui al comma 1 fino a 3 punti percentuali. Il gettito derivante dall'applicazione di tale aumento di aliquota è di competenza del Comune.

3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU; le attività di accertamento e di riscossione sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento di tali attività a titolo di IMU, interessi e sanzioni.

Art. 4

Abitazione principale, pertinenze e unità immobiliari assimilate all'abitazione principale.

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano ad un solo immobile.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto da:

a) anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente. L'unità immobiliare al momento del ricovero doveva essere l'abitazione principale del proprietario o usufruttuario e per il periodo del ricovero non deve risultare né locata né occupata.

b) cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che l'unità immobiliare non risulti né locata né occupata.

4. L'aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale si applicano anche alle unità immobiliari:

a) appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale delle famiglie dei soci assegnatari;

b) regolarmente assegnate dagli enti di edilizia residenziale pubblica.

Art. 5

Agevolazioni

1. La base imponibile è ridotta del 50% ai sensi dell'art.13, comma 9 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 :

c) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

d) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente per il periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/00. Al fine del riconoscimento dell'inagibilità o inabitabilità di un immobile, il grado di fatiscenza non deve essere superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ma esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dalla L. n.457/78 art.31, comma 1, lettere c), d) ed e). Sono considerati inagibili o inabitabili quei fabbricati oggettivamente non idonei all'uso a cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute della persona - edifici con lesioni strutturali a solai tetti, muri perimetrali; edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione e pristino.

3. In applicazione della facoltà prevista dall'art. 13, comma 2 del D.L. 201/11 e s.m.i., ai fini dell'imposta municipale propria si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare agli uffici comunali, pena l'inammissibilità, entro il termine del versamento del saldo d'imposta IMU, dichiarazione sostitutiva di atto di notorio, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.p.r. 445/200.

Art. 6

Fabbricato parzialmente costruito

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata, quest'ultima è assoggettata all'imposta quale fabbricato a decorrere dalla data di utilizzo. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

2. Il medesimo criterio previsto al comma 1 si applica anche nel caso di interventi di recupero su porzioni di fabbricati già esistenti.

Art. 7 Esenzioni

1. Sono esenti dall'IMU:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 ;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali (immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi) di cui all'articolo 5 bis del d.P.R. n. 601/1973 ;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano o non contrario al buon costume , e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dalle imposte sui redditi dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f) i terreni agricoli o non edificabili ubicati nel comune di Albera Ligure anche non coltivati e anche se non posseduti da imprenditori agricoli o coltivatori, in quanto ricadenti in aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 nr. 984, in base all'elenco allegato alla Circ. 9 del 14 giugno 1993;
- g) gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti pubblici e privati non commerciali residenti nel territorio dello Stato, escluse le fondazioni bancarie di cui al d.lgs. n. 153/1999 , destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività ecclesiastiche dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
- h) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, in quanto ubicati sul territorio del comune di Albera Ligure, classificato montano di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat);
- i) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 8 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con delibera di Giunta Comunale possono essere resi disponibili per zone omogenee e/o di uguale capacità edificatoria, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

2. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere aggiornati periodicamente con apposita deliberazione di Giunta Comunale da adottare entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento . In assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

3. Per l'anno 2014 si riconfermano i valori determinati con Delibera di Giunta Municipale n.15 del 17/05/2012, esecutiva, fino ad adozione di nuovo deliberato.

Art. 9 Riscossione ordinaria

1. L'IMU dovuta per l'anno di riferimento è riscossa dal Comune in via ordinaria a seguito dei versamenti volontari eseguiti dai soggetti passivi in autoliquidazione, con suddivisione dell'importo complessivo in rate consecutive, nel

numero, alle scadenze e con le modalità di liquidazione di cui ai commi 1 e 2 del successivo articolo 31

2. Non si procede al versamento dell'IMU qualora l'importo dovuto sia uguale o inferiore a € 12,00. Tale importo minimo deve essere riferito all'IMU complessivamente dovuta nell'anno e non ai singoli importi o agli importi relativi alle singole rate o ai singoli immobili.

3. Il pagamento dell'IMU deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

TITOLO III TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 10 Presupposto

1. La TASI è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, comprese le abitazioni principali e le relative pertinenze, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, a qualsiasi uso adibiti.

Articolo 11 Soggetti passivi e soggetti responsabili

1. La TASI è dovuta da chiunque, diverso dal Comune, possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati o le aree di cui al precedente articolo 2; in caso di pluralità di possessori o di detentori, gli stessi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare di un diritto reale sull'immobile medesimo, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, salvo che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare o comunque non coabiti con il titolare del diritto reale; l'occupante titolare dell'obbligazione deve corrispondere la TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo della stessa, mentre la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale.

3. In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta esclusivamente dal locatario, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto e fino alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea iniziata e finita nel corso dello stesso anno solare e protrattasi per una durata non superiore a 6 mesi, la TASI è dovuta soltanto dal possessore degli immobili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali in uso esclusivo.

6. Nel caso di immobili di proprietà del Comune, situati nel proprio territorio ed utilizzati da terzi, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota di competenza dell'occupante.

Articolo 12 Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, costituita dal valore dell'immobile, determinato ai sensi del precedente articolo 2.

2. La base imponibile è ridotta del 50%:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili ai fini dell'applicazione dell'IMU e di fatto non utilizzati, alle medesime condizioni e secondo le medesime modalità applicative. La riduzione di cui alla presente lettera non è cumulabile con la riduzione di cui alla lettera a).

Articolo 13

Costi dei servizi indivisibili

1. Il gettito della TASI è destinato alla copertura dei costi di esercizio dei servizi comunali indivisibili, così individuati:

a) servizi cimiteriali: tutti i costi ordinari di gestione (retribuzione del relativo personale comunale, corrispettivi pagati a terzi per l'acquisto di beni e la prestazione di servizi);

b) manutenzione stradale e del verde pubblico e corrispettivi pagati a terzi per la manutenzione ordinaria;

2. I costi di cui al comma 1 da coprire con la TASI relativa a ciascun anno sono indicati nel bilancio di previsione del Comune relativo all'anno medesimo.

3. La copertura della percentuale dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili eventualmente non coperti dal gettito della TASI è assicurata attraverso il ricorso a risorse comunali diverse dai proventi della TASI medesima.

Articolo 14

Esenzioni

1. Sono esenti dalla TASI:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali (immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche) di cui all'articolo 5bis del d.P.R. n. 601/1973

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano o non contrario al buon costume, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dalle imposte sui redditi dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

f) gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti pubblici e privati non commerciali residenti nel territorio dello Stato, escluse le fondazioni bancarie di cui al d.lgs. n. 153/1999, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività ecclesiastiche dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono applicate esclusivamente sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione e della documentazione allegata alla stessa.

3. Le riduzioni di cui al comma 1, spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 15

Determinazione della TASI

1. La TASI dovuta da ciascun contribuente è determinata applicando alla base imponibile degli immobili di cui al precedente articolo 2 l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o la diversa aliquota stabilita dal Comune con apposita deliberazione del Consiglio comunale, che può essere differenziata in ragione del settore di attività o della tipologia e della destinazione degli immobili, nonché tenendo conto delle riduzioni previste dal precedente articolo 12 e delle detrazioni eventualmente deliberate ai sensi dei commi 6 e 7. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del d.l. n. 557/1993 l'aliquota non può in ogni caso essere superiore all'aliquota di base.

2. L'aliquota di cui al comma 1 è approvata dal Comune entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e, anche se deliberata successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro tale termine, si applica in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fermo restando quanto indicato al comma 11 del successivo articolo 46 in ordine alle modalità di calcolo della prima rata di versamento. In mancanza di modificazioni, continua a valere l'aliquota in vigore.

3. Il Comune, con la deliberazione di cui al comma 1, può anche disporre l'azzeramento dell'aliquota di base di cui

al medesimo comma; in tal caso la TASI risulterà non dovuta in relazione agli immobili ai quali tale aliquota si riferisce.

4. La TASI è dovuta in proporzione alla quota ed ai mesi dell'anno di possesso o di detenzione, computandosi per intero il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno 15 giorni o comunque per il maggior numero di giorni rispetto agli altri possessori o detentori, considerandosi anche il giorno in cui il presupposto è venuto meno. Nel caso di multiproprietà la TASI è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.

5. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 16

Riscossione ordinaria

1. La TASI dovuta per l'anno di riferimento è riscossa dal Comune in via ordinaria a seguito dei versamenti volontari eseguiti dai soggetti passivi in autoliquidazione, con suddivisione dell'importo complessivo in rate consecutive, nel numero, alle scadenze e con le modalità di liquidazione di cui al comma 1 del successivo articolo 35.

2. Non si procede al versamento della TASI qualora l'importo dovuto sia uguale o inferiore a € 12,00. Tale importo minimo deve essere riferito alla TASI complessivamente dovuta nell'anno e non ai singoli importi o agli importi relativi alle singole rate o ai singoli immobili.

3. Il pagamento della TASI deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. Il Comune può provvedere all'invio ai soggetti passivi di modelli di pagamento precompilati, riportanti anche l'indicazione degli importi dovuti solo se possibile in base ai dati contenuti negli archivi informatici tributari del Comune medesimo. La TASI è comunque dovuta in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento, indipendentemente dall'invio da parte del Comune dei modelli

TITOLO IV

TASSA SUI RIFIUTI - TARI

Art. 17

Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti ed anche di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

2. In particolare, salvo quanto specificato nel successivo articolo sono soggetti alla TARI:

a) tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili almeno da tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, compresi quelli accessori e pertinenziali;

b) tutte le aree scoperte, considerandosi tali anche quelle coperte da tettoie o altre strutture aperte, comprese quelle accessorie e pertinenziali.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi di rete (elettrica, calore, gas, telefonica o informatica) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti o il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità determinano la medesima presunzione, salvo prova contraria, dell'occupazione o conduzione dell'immobile o dell'area e della conseguente idoneità alla produzione di rifiuti.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.

Art. 18

Esclusioni

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché oggettivamente inutilizzabili (e quindi non semplicemente non utilizzati) nel corso dell'anno, quali:

- a) Le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili congiuntamente sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici (vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili destinati ad impianti tecnologici, ove non si abbia presenza umana);
- c) locali con altezza inferiore a mt. 1,50 ove non sia possibile la permanenza;
- d) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili, escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- g) le superfici dei locali e le aree destinate al solo esercizio di attività sportiva;
- h) gli edifici adibiti all'esercizio di culto religioso, esclusi i locali di abitazione dei ministri del culto e quelli utilizzati per attività non connesse al culto stesso.
- i) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia o edilizia libera, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori e/o inizio dell'occupazione;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione (ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti), la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. L'esclusione opera per il periodo di obiettiva non utilizzabilità e comunque non oltre l'anno in cui la dichiarazione è presentata, salvo che entro il 31 gennaio dell'anno successivo non sia presentata una nuova dichiarazione del permanere della condizione di non utilizzabilità.

3. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

ATTIVITA'	Percentuale di riduzione della superficie
- macellerie e pescherie	15%
- studi medici e dentistici, radiologici e lab. odontotecnici, lavanderie a secco, tintorie non industriali, laboratori fotografici, eliografie.....	20%
- attività industriali con capannoni di vendita...tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	25%
- autoriparatori, elettrauto, carrozzerie, autofficine, elettrauto, gommisti, distributori di carburante e autolavaggi.....	30%

6. Qualora i rifiuti speciali non assimilati agli urbanisiano prodotti nell'esercizio di attività non considerate nel precedente comma, la superficie esclusa è determinata nella misura del 10%

7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 19

Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni del condominio la TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono tali parti comuni in via esclusiva.

3. Nel caso in cui i locali o le aree siano occupati solo da un soggetto che non è titolare di un diritto reale sugli stessi, la TARI è dovuta dall'occupante.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 20

Determinazione della superficie

1. Fino all'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali e i dati comunali riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1 comma 647 della legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi A, B e C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI di tutti i locali e delle aree è costituita da quella calpestabile.

2. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del d.l. 2012/2011 (TARES). La superficie complessiva da assoggettare alla TARI è arrotondata al metro quadrato per eccesso se la frazione è pari o superiore al mezzo metro quadrato, o per difetto se inferiore.

3. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; tale percentuale è calcolata sulla superficie catastale al netto delle superfici escluse dalla TARI. Per le altre unità immobiliari (quelle iscritte in catasto nei gruppi D ed E, quelle non obbligate all'iscrizione, le aree scoperte soggette a tassazione) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

4. Compite le procedure di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI dei locali ricompresi nelle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sarà pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 21

Obbligazione tributaria

1. La TARI è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa di cui al comma 1 è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario approvato con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine,

si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

5. Per la commisurazione della TARI relativa ai locali ed aree delle istituzioni scolastiche statali resta ferma la speciale disciplina di cui all'articolo 33-bis del D.L. n.248/2007 che comporta la corresponsione della TARI da parte del Ministero dell'Istruzione in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica.

Art. 22

Costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Il gettito della TARI è destinato alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compresi i costi di smaltimento dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 15 del d.lgs. n.36/2003 ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade pubbliche.

2. Per l'individuazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti si applicano i criteri di cui al D.P.R. n.158/1999.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, al netto del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 23

Categorie di utenza

1. La tariffa della TARI è articolata nelle categorie di utenza domestica e non domestica.

2. le utenze domestiche comprendono le civili abitazioni e locali di deposito (box, posti auto, cantine e soffitte) di natura accessoria o pertinenziali alle stesse, non utilizzati o non accessori o pertinenziali ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività economiche; le utenze non domestiche comprendono tutte le altre tipologie di locali e di aree.

3. Ai fini dell'applicazione della TARI le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti di tutti i nuclei familiari riferibili alla medesima utenza, secondo i seguenti criteri:

a) per le utenze domestiche occupate da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero dei componenti il nucleo familiare è quello dei soggetti coabitanti risultanti dagli elenchi dell'anagrafe comunale, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica, alla data del primo gennaio o, per le nuove utenze, alla data di inizio delle stesse. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

b) per le altre utenze domestiche (seconde case), per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume in numero degli occupanti pari a 2 .

c) per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

4. Ai fini dell'applicazione della TARI le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie, indicate nell'allegato B al presente regolamento, in relazione alla destinazione d'uso e conseguente omogenea potenzialità di produzione del rifiuto, con prevalenza dell'attività svolta, sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente e delle tipologie di utenze presenti nel territorio del Comune.

Art. 24

Determinazione della TARI

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. Ai fini della determinazione della tariffa il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la TARI secondo criteri razionali in modo da garantire un'equa ripartizione degli stessi ed assicurando agevolazioni alle utenze domestiche.

3. Per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze, della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare ed applicando i coefficienti (KA e KB) indicati nell'allegato A del presente Regolamento, espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare; per le utenze non domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze, ed applicando i coefficienti (KC e KD) indicati nell'allegato B del presente Regolamento, espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie di utenza. I coefficienti di produttività del rifiuto relativi alle utenze domestiche e non domestiche sono stabiliti sulla base della normativa vigente, Allegato 1 del D.P.R. n.158/1999, al fine di assicurare la corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze.

4. La TARI dovuta da ciascun contribuente è determinata applicando la tariffa dell'utenza e della categoria di appartenenza e tenendo conto delle agevolazioni previste nel presente regolamento.

5. Le tariffe, approvate annualmente ai sensi del precedente art.6, sono espresse per le utenze domestiche, per la quota fissa, in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie tassabile, mentre la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diversificato in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare; per i locali accessori e pertinenziali delle abitazioni si applica la sola quota fissa. Per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie tassabile.

6. Per le utenze non domestiche, qualora i locali e le aree da assoggettare alla TARI non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie di cui all'allegato B del presente Regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata (es. uffici e/o sede aziendale).

8. La TARI è dovuta in proporzione ai giorni dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il presupposto ha avuto inizio e fino al giorno in cui il presupposto è venuto meno. Nel caso di multiproprietà la TARI è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.

9. Le variazioni TARI conseguenti alle modificazioni dei dati inerenti i locali o le aree decorrono dal giorno successivo a quello in cui la modificazione si è verificata, salvo quanto disposto

Art. 25

Riduzioni per le utenze domestiche

1. La TARI si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10 %;

b) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10 %.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di

fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 26

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La TARI si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il 2° e il 4° comma dell'articolo 33.

Art. 27

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 40% per le utenze poste "fuori zona" raccolta, al di fuori del centro abitato (500 mt. lineari dal cassonetto), permanendo l'obbligo per il contribuente di depositare i rifiuti presso il più vicino punto di conferimento.

Art. 28

Riduzioni per il recupero dei rifiuti speciali assimilati

1. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

2. La TARI dovuta dalle utenze non domestiche, nel caso di avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, con riferimento alla singola utenza, è dovuta nella misura del 30% della quota fissa della tariffa di tali utenze, a copertura dei costi relativi ai servizi collettivi ricompresi nel servizio di gestione dei rifiuti (spazzamento e lavaggio strade pubbliche, manutenzione della discarica, ecc.) .

3. La determinazione della TARI di cui al comma 2 è effettuata a consuntivo, con compensazione sulla TARI dovuta per l'annualità successiva o, in caso di cessazione dell'utenza nel corso dell'anno o di un versamento maggiore del dovuto per tale annualità, con rimborso delle somme versate e risultanti non dovute a seguito di presentazione da parte del contribuente di apposita dichiarazione, contenente l'indicazione della quantità e della tipologia dei rifiuti assimilabili avviati al recupero e dei relativi codici CER, ed a seguito di dimostrazione dell'effettivo avvenuto avvio al recupero attraverso la produzione, in allegato alla dichiarazione, della seguente documentazione:

- a) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di recupero;
- b) copia del registro di carico e scarico (se obbligatorio);
- c) copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero.

4. La dichiarazione e la documentazione di cui al comma 3 devono essere presentate al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale la determinazione della TARI di cui al comma 2 deve trovare applicazione; in caso di cessazione dell'utenza la dichiarazione e la documentazione devono essere presentate entro 90 giorni dalla cessazione medesima.

5. Nel caso di mancata presentazione entro il termine di cui al comma 4 della documentazione specificata al medesimo comma, la TARI è dovuta nel suo intero ammontare, senza alcuna riduzione.

Art.29

Tributo provinciale

